



Decreto Dirigenziale n. 191 del 20/12/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI LIMATOLA (BN). CONCESSIONE D'USO DI AREA DEMANIALE IMPEGNATA DALL'ATTRAVERSAMENTO DEL VALLONE CIUMMIENTO CON PONTE STRADALE ALLA LOCALITA' POZZILLO, IN CORRISPONDENZA DELLE PARTICELLE NN. 7 DEL FOGLIO N. 16 E 141 DEL FOGLIO N. 14, A FAVORE DEL COMUNE DI LIMATOLA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;
- c. che con Decreto Dirigenziale n. 14 del 08/03/2010 è stata rilasciata al Comune di Limatola (BN) l'Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, per l'attraversamento con ponte stradale in c.a. del Vallone Ciumminto alla località Pozzillo, in corrispondenza delle particelle catastali nn. 7 del foglio di mappa n. 16 e 141 del foglio di mappa n. 14 del Comune di Limatola (BN);
- d. che allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dal Decreto Dirigenziale n. 14 del 08/03/2010, in data 06/11/2012, è stato eseguito apposito sopralluogo da funzionario di questo Settore, (Relazione protocollo regionale n. 818275 del 07/11/2012), sull'area demaniale impegnata dall'attraversamento del Vallone Ciumminto da cui si evince che le opere realizzate non hanno subito variazioni rispetto a quanto autorizzato con il predetto Decreto Dirigenziale;
- e. che il Comune di Limatola, con nota prot. n°8423 del 12/11/2012 assunta al protocollo regionale in data 13/11/2012 al n. 834354, ha chiesto la Concessione a titolo oneroso per l'uso dell'area demaniale impegnata dall'attraversamento di cui sopra e comunicato che i lavori di realizzazione del ponte sono iniziati in data 28/02/2011;
- f. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii., il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo;

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria prot. reg. n. 943225 del 19/12/2012, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. della nota prot. reg. n. 943234 del 19/12/2012 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che l'esercizio dell'attività richiesta non trova impedimento nelle norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904, non interferendo in alcun modo sul regolare deflusso delle acque del Vallone Ciumminto;
- b. che l'attraversamento occupa area del demanio fluviale e, pertanto, è soggetto al rilascio di concessione a titolo oneroso con obbligo di versamento del canone;
- c. che non viene presentata certificazione antimafia ai sensi dell'art.1 c. 2 lett. a) del D.P.R. 03/06/1998, n. 252;
- d. che qualsiasi uso di un bene del demanio pubblico dello Stato è concesso per un periodo di tempo determinato, salvo rinnovo;

RITENUTO: di dover formalizzare il rilascio della concessione a favore del Comune di Limatola (BN);

VISTO:

- a. la L. n. 2248 del 20/03/1865 art. 378 allegato F;
- b. il R.D. n. 368 del 08/05/1904;
- c. il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- d. la L. n. 281 del 16/05/1970;
- e. la L.R. n. 1 del 26/01/1972;
- f. la L.R. n. 29 del 14/05/1975;
- g. il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 art. 89;
- h. la L.R. n. 47 del 27/10/1978;
- i. la L. n. 165 del 26/06/1990;
- j. il D.Lgs. n. 29 del 3/02/1993;
- k. la L. n. 59 del 15/03/1997;

- l. il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- m. il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999;
- n. la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000;
- o. il DPCM del 12/10/2000;
- p. la D.G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- q. il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 art. 4 c 2;
- r. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- s. la L.R. n. 1 del 27/01/2012;
- t. la D.G.R. n. 24 del 14/02/2012;
- u. il D.D. n. 14 del 08/03/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. Di rilasciare al **Comune di Limatola (BN). P. Iva 00141580621 (Concessionario), con sede legale alla Via San Rocco snc**, la Concessione d'uso dell'area demaniale impegnata dall'attraversamento del Vallone Ciummientto con ponte stradale in c.a. alla località "Pozzillo", in corrispondenza delle particelle nn. 7 del foglio di mappa n. 16 e 141 del foglio di mappa n. 14 del Comune di Limatola (BN).
2. La concessione avrà la durata di anni **6 (sei)** dalla data del presente atto e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno **6 (sei)** mesi prima della scadenza alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Benevento.
3. Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle clausole e condizioni di seguito elencate:
 - 3.1. non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva.
 - 3.2. La concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte del Concessionario.
 - 3.3. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati.
 - 3.4. Il Concessionario, per l'occupazione delle aree demaniali, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € **140,16** (euro centoquaranta/16) così distinto:
 - 3.4.1. canone annuo (aggiornato al 2012) pari ad € **127,42** (euro centoventisette/42);
 - 3.4.2. imposta regionale del 10% pari ad € **12,74** (euro dodici/74).
 - 3.5. Il canone annuo è del tipo "ricognitorio", è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base dell'indice medio ISTAT dell'anno precedente; dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di **febbraio** di ciascun anno sul c.c. postale n. **21965181** intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. **1520**, specificando la causale del versamento "**Area 15 Settore 07 - Annualità di canone anticipato – per attraversamento Vallone Ciummientto in agro di Limatola (BN)**", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale di versamento e indicando il codice tariffa n. **1520**. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento.
 - 3.6. Il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, pari a n. **2** annualità del canone base riferito all'anno **2012** di € **254,84** (euro duecentocinquantaquattro/84). Detto importo va versato sul c.c. postale n. **21965181** intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice di tariffa n. **1521**, specificando la causale di versamento "**Area 15 Settore 07 - Deposito cauzionale per**

attraversamento Vallone Ciummiento in agro del Comune di Limatola (BN)", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale di versamento e indicando il codice tariffa n. **1521**. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento al momento del ritiro del presente decreto.

- 3.7. Il predetto deposito cauzionale è infruttifero e sarà restituito, a richiesta del Concessionario, previo accertamento da parte di funzionari del Settore del Genio Civile di Benevento circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto.
- 3.8. Il canone relativo all'anno di inizio dei lavori, va computato in dodicesimi, tenendo presente che la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni è considerato mese intero.
- 3.9. Il Concessionario, prima del ritiro del presente atto, dovrà versare il canone a far data dal 28/02/2011 a tutto il 31/12/2012, pari a complessivi € **255,46** (euro duecentocinquantacinque/46) da versare sul c.c. postale n. **21965181** intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. **1520**, specificando la causale del versamento **"Area 15 Settore 07 – Canone relativo agli anni 2011 e 2012 per l'attraversamento del Vallone Ciummiento nel Comune di Limatola (BN)"**, oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando la causale del versamento e il codice tariffa **1520**. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento al ritiro del presente atto.
- 3.10. Il Concessionario dovrà apporre in corrispondenza dell'attraversamento cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione.
- 3.11. Non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alle sponde ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione è a totale carico del Concessionario.
- 3.12. E' vietata ogni destinazione delle aree oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita, con divieto di apportare modificazioni alle quote del terreno.
- 3.13. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione delle aree in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione.
- 3.14. Per eventuali ritardati pagamenti il Concessionario è costituita, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto.
- 3.15. La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.
- 3.16. La revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la consequenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura del Concessionario in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese al Concessionario (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F).
- 3.17. Tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico del Concessionario.
- 3.18. La concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il Concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi.
- 3.19. Il Concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti.
- 3.20. La presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.
- 3.21. La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo al Concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni.
- 3.22. Il Concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della

- Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta.
- 3.23. Il Concessionario non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuto a denunciare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese.
- 3.24. Questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività.
- 3.25. L'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che la Concessionaria abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
- 3.25.1. si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia;
- 3.25.2. il Concessionario contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione.
- 3.26. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessata, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 3.3. e 3.5., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che dovranno mantenersi per tutta la durata della concessione.
- 3.27. Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano.
- 3.28. Il Comune di Limatola elegge il proprio domicilio, presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto, presso la sede comunale alla Via San Rocco snc, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione della stessa.
- 3.29. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
4. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
- 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
- 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
- 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
- 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
- 1.2.1. al Comune di Limatola Via San Rocco, snc – 82030 Limatola (BN);
- 1.2.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio